

- che, con determinazione dirigenziale n. ____ del _____, preso atto delle risultanze finali della Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute, la stessa gara è stata aggiudicata definitivamente a _____ ;
Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 FONTI

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dal bando di gara, Capitolato d'oneri e disciplinare di gara, parti integranti e sostanziali dell' A.D. n.deldel Dirigente del Servizio Affari Generali ;
- c) dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- d) dall'offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara;
- e) del Patto di integrità.

I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti che, conservati in atti presso gli uffici _____, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

ART. 2 OGGETTO

La Regione affida all'Appaltatore, che accetta, la realizzazione dei **servizi connessi con l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di strumenti ed azioni di comunicazione, in relazione alle iniziative di promozione dell'internazionalizzazione, promosse dall'area politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione tecnologica, servizio internazionalizzazione a valere sul p.o. f.e.s.r. puglia 2007-2013, asse vi, linea di intervento 6.3. interventi per il marketing territoriale e per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali.**

L'Appaltatore si impegna a fornire, per l'intero periodo di validità del presente contratto, i servizi e le prestazioni elencati nel presente articolo.

Prima dell'inizio dell'attività, l'Appaltatore dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà una durata di **24 (ventiquattro) mesi**, con inizio entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

ART. 4 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si impegna all'osservanza puntuale di tutte prescrizioni come elencate nel Capitolato d'oneri, che qui si intende integralmente riportato.

L'incarico deve essere condotto nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali.

Al Responsabile dell'esecuzione del contratto, come meglio identificato all'art. 20 del presente contratto, compete:

- provvedere alla predisposizione dei relativi certificati di pagamento, secondo le modalità indicate al successivo art. 5;
- verificare la corretta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- svincolare la polizza fideiussoria una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.

ART. 5 OBBLIGHI DELLA REGIONE . MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai fini della liquidazione dei corrispettivi dovuti per le prestazioni di servizi di cui al presente appalto, la Regione si impegna a corrispondere dei pagamenti in funzione dello stato di avanzamento degli interventi richiesti, con le seguenti modalità:

- il 15% (quindici per cento), al netto della trattenuta dello 0,5%, con scadenza quadrimestrale (per un massimo complessivo del 90% dell'intero importo), a seguito di presentazione da parte dell'Appaltatore di:
 - o regolari fatture emesse nei modi di legge;
 - o la documentazione completa di rendicontazione delle spese sostenute in relazione alla fornitura di eventuali servizi aggiuntivi o accessori, secondo i tempi e modalità che verranno concordate con la Regione ;

- una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, opportunamente sottoscritta dal responsabile del Gruppo di Lavoro
- una copia dei materiali informativi e promozionali realizzati nel corso del periodo di riferimento;
- il 10% (dieci per cento), a titolo di saldo, a conclusione dell'affidamento, ovvero ad avvenuto espletamento positivo dell'esecuzione dello stesso, a seguito di presentazione da parte dell'Appaltatore di:
 - regolari fatture emesse nei modi di legge;
 - la documentazione completa di rendicontazione delle spese sostenute in relazione alla fornitura di eventuali servizi aggiuntivi o accessori, secondo i tempi e modalità che verranno concordate con la Regione;
 - una dettagliata relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, opportunamente sottoscritta dal responsabile del Gruppo di Lavoro;
 - una copia di tutti i materiali informativi e promozionali realizzati nel corso dell'affidamento.

Il pagamento di dette somme sarà comunque subordinato alla verifica da parte della Committente della conformità dei servizi forniti in relazione alle disposizioni del presente Capitolato Tecnico e del Contratto, nonché all'approvazione della relazione fornita ed alla certificazione della spesa in base alla relativa documentazione giustificativa prodotta dall'Appaltatore.

A tal fine, la Regione si riserva la facoltà, per il tramite di proprio personale, all'uopo delegato, di effettuare un'azione di monitoraggio costante sullo stato di avanzamento dell'esecuzione dei servizi richiesti e, quindi, di realizzare specifiche verifiche di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la regolare esecuzione dei servizi effettivamente realizzati dal soggetto aggiudicatario. Ai fini della realizzazione di tali verifiche, la Regione potrà avvalersi, inoltre, della Società Puglia Sviluppo S.p.A.

All'esito di tali verifiche tecniche, si provvederà a redigere, in contraddittorio con l'Appaltatore, regolare verbale di controllo sull'esito dei rilievi effettuati che verrà allegato alla documentazione di rendicontazione del corrispettivo spettante.

Tali verifiche di conformità verranno eseguite in corso di esecuzione degli interventi previsti ed autorizzati, in base allo stato di avanzamento dell'affidamento ed, in ogni caso, entro venti giorni dall'ultimazione di ciascun intervento effettuato dall'Appaltatore.

ART. 6

TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALITA'

In caso di ritardo nei tempi di erogazione dei servizi previsti e/o di fornitura dei prodotti di comunicazione da realizzarsi, in base alla proposta di intervento approvata, verrà applicata una penale variabile dal 10% (dieci per cento) al 50% (per cento) del relativo importo autorizzato per singolo intervento, a discrezione della Regione ed in base alla gravità del ritardo, nonché della rilevanza dell'iniziativa per il sistema produttivo regionale.

In caso di mancata esecuzione, anche di una sola parte dei servizi o forniture previsti, in base alla proposta di intervento approvata, verrà applicata una penale variabile dall'1% (un per cento) al 50% (cinquanta per cento) del relativo importo autorizzato per singolo intervento, a discrezione della Regione ed in base alla gravità della mancanza e/o dell'importo dei servizi/forniture non erogati, nonché della rilevanza dell'iniziativa per il sistema produttivo regionale.

In ogni caso, la Committente si riserva il diritto al risarcimento dal soggetto aggiudicatario di eventuali danni che dai ritardi stessi possano derivare.

La Regione, qualora l'Appaltatore non proceda al pagamento della penale applicata, potrà recuperare la somma corrispondente prelevandola dalla garanzia di esecuzione.

La contestazione dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà indicare espressamente l'inosservanza contestata, la quantificazione della penale e le motivazioni che hanno condotto a tale quantificazione. L'Appaltatore potrà proporre le proprie controdeduzioni entro un termine pari a 10 giorni.

In caso di reiterazione dell'inosservanza dei tempi e modalità di erogazione dei servizi e forniture richiesti, per più di tre volte, la Regione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ed all'acquisizione in danno dell'Appaltatore.

ART.7

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 8
OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE
NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Ai fini dell'esecuzione dei servizi richiesti per la realizzazione delle iniziative di promozione dell'internazionalizzazione oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga a:

- i. disporre, alla data della stipula del contratto, di una stabile unità locale idonea ed adeguata per la prestazione dei servizi alla regione , ubicata nel territorio regionale della Puglia;
- ii. presentare la progettazione esecutiva di ciascun prodotto di comunicazione o intervento promozionale richiesto al vaglio dell'Amministrazione aggiudicatrice entro 8 giorni dalla specifica richiesta formulata in merito dalla Regione;
- iii. garantire la realizzazione degli interventi di comunicazione e di promozione dell'internazionalizzazione, di volta in volta previsti, in stretto raccordo con gli uffici competenti e le strutture tecniche designati dalla Committente ;
- iv. accettare, mediante immediata esecuzione, gli ordini e le disposizioni inerenti i servizi richiesti, secondo le modalità disciplinate dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico per tutto il periodo di validità ed efficacia del contratto medesimo ;
- v. rispettare i contenuti e le modalità di intervento stabiliti in sede di gara, ovvero dalla proposta di intervento specifica, di volta in volta, approvata dalla Regione ;rispettare i tempi di attuazione previste nel cronogramma presentato in sede di gara: eventuali modifiche al cronoprogramma, dovranno essere preventivamente concordate con la Regione ;
- vi. costituire il Gruppo di lavoro, composto dai prestatori di servizi, dipendenti e/o dirigenti dell'Appaltatore che saranno concretamente responsabili della realizzazione della prestazione dei servizi, in funzione dell'elenco di nominativi e dei relativi titoli di studio e professionali forniti in sede di gara, e di non apportare alcuna modifica alla composizione di tale Gruppo di lavoro senza la preventiva autorizzazione, per iscritta, della Committente ;
- vii. designare un responsabile del Gruppo di lavoro che fungerà da unico interlocutore nei confronti della Regione ;
- viii. assumere, a proprio carico, ogni spesa derivante dagli spostamenti del Gruppo di lavoro, nonché eventuali oneri di magazzinaggio, trasporti e coperture assicurative di materiali ed attrezzature connessi con la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto;

- ix. riconoscere alla Regione la proprietà dei progetti e lavori eseguiti, di eventuali beni materiali ed immateriali acquistati e delle attività svolte per il conseguimento dei risultati degli interventi approvati;
- x. trasferire alla Regione tutta la documentazione e le metodologie utilizzate, nonché le progettazioni grafiche ed intellettuali;
- xi. osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dall'Amministrazione aggiudicatrice;
- xii. predisporre specifiche relazioni dettagliate sulle attività svolte e sui risultati conseguiti per ciascun intervento approvato e presentare la relativa documentazione giustificativa di spesa secondo i tempi e le modalità che verranno concordati con la Regione ;
- xiii. adottare un sistema di monitoraggio dei risultati e di rendicontazione finanziaria, le cui specifiche saranno concordate con la Committente e coerenti con quanto previsto dalle normative vigenti, specie in materia di impiego dei fondi strutturali.

ART. 9 INNIVAZIONI E VARIANTI

In sede di esecuzione dei progetti di intervento approvati dalla Committente non saranno ammesse varianti se non preventivamente autorizzate, e per iscritto, dalla stessa Regione.

ART.10 INVARIABILITA' DEI PARAMETRI DI COSTO

I parametri di costo indicati nell'offerta economica resteranno fissi ed invariati per tutta la vigenza del contratto e non saranno in alcun modo e per nessun motivo suscettibili di revisione.

ART. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto, oltre che nei casi indicati nel Capitolato speciale d'appalto e nei precedenti articoli, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;

- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- venir meno in capo all'Appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
- mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del presente contratto di appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto alla Regione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione rispetto a quanto previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dall'Appaltatore.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.

ART.12 ACQUISIZIONE IN DANNO

Nell'ipotesi di mancata attuazione dei servizi richiesti entro i tempi assegnati, la Regione si riserva il diritto di acquisire il servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente cui sarà applicata relativa penale, ricorrendo per l'affidamento dello

stesso ad altro operatore individuato dalla Committente con piena autonomia e discrezionalità.

Ove l'inadempimento sia tale da comportare la risoluzione del contratto, la Regione ricorrerà allo scorrimento della graduatoria definita con la procedura di gara.

ART.13 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il contratto potrà, altresì, risolversi, oltre che nei casi di inosservanza degli obblighi indicati nel Capitolato speciale d'appalto, nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorché l'Appaltatore, ricevuta dal Responsabile dell'esecuzione del servizio, a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottemperi entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

Nel caso in cui l'esecuzione delle obbligazioni e prestazioni cui si impegna non corrispondano esattamente a quanto convenuto o comunque nel caso di esecuzione irregolare del servizio, la Regione avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso, costituirà motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, l'inadempienza, anche di una soltanto delle obbligazioni, relative a:

- i. la non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- ii. la frode o la grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- iii. la perdita dei requisiti minimi previsti nel disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi oggetto del presente appalto;
- iv. il subappalto di qualsiasi parte delle prestazioni richieste per la realizzazione delle iniziative promozionali previste,

non preventivamente autorizzato o comunque in difformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

La Committente potrà, inoltre, recedere dal contratto negli ulteriori seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

La risoluzione del contratto di cui alle clausole risolutive succitate diventerà operativa a seguito di specifica comunicazione che la Regione darà per iscritto all'Appaltatore, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione dà diritto alla Regione di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore nonché sulla garanzia prestata a titolo di cauzione definitiva.

ART.15 VIGILANZA

La Regione Puglia ha facoltà di vigilare sull'attività dell'appaltatore per l'adempimento degli obblighi di legge e di contratto.

ART. 16 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'appaltatore è altresì obbligato, per i servizi da affidare in subappalto, ad estendere l'obbligo che precede (d'ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento di quest'ultimo.

(Nel caso in cui l'appalto sia affidato ad un consorzio stabile di cui all'art. 36 del Codice dei contratti, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.).

L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato

direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;

3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;

4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;

5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione del lavoro.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'Appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito

cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all'art. 138 del Codice dei contratti.

La Regione Puglia comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

(Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa, impegnati nella esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento della clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla Regione con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la Regione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la Regione Puglia può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.).

ART. 17 CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva di €

a mezzo polizza fidejussoria n. _____, rilasciata da _____ con sede _____.

Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata espressamente dalla Regione, nella persona del Responsabile di Azione, una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.

In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, l'Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell'importo originario.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli ultimi servizi affidati nell'ambito del contratto.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà assumersi piena e diretta responsabilità per la gestione e l'esecuzione dei servizi affidati, liberando la Regione Puglia da ogni forma di responsabilità connessa.

L'Appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi affidati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte della Regione Puglia.

L'Appaltatore, di conseguenza, esonererà la Regione Puglia da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che, per tale motivo, dovesse essere presentata.

A garanzia di quanto sopra si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza di assicurazione, con primaria Compagnia, per responsabilità civile verso terzi, Regione Puglia compresa, per l'intera durata del contratto, con i massimali di seguito indicati:

- fino alla concorrenza per sinistro pari a €1.000.000,00 (un milione);
- con il limite per persona pari a €1.000.000,00 (un milione);
- con il limite per cose ed animali pari a €1.000.000,00 (un milione);
- franchigia fissa per ogni sinistro: nessuna.

ART. 18
FORO COMPETENTE

In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all'arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.

ART. 19
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore che stabilisce il proprio domicilio presso _____ in _____ alla via _____.

Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

ART. 20
RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è.....

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali in bollo ad un unico effetto.

Bari,